

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 5 giugno 2007

che fissa i quantitativi di bromuro di metile consentiti per usi critici nella Comunità tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2007 ai sensi del regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono

[notificata con il numero C(2007) 2295]

(I testi in lingua francese, italiana, neerlandese, polacca e spagnola sono i soli facenti fede)

(2007/386/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2, punto ii),

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 3, paragrafo 2, punto i), lettera d), e l'articolo 4, paragrafo 2, punto i), lettera d), del regolamento (CE) n. 2037/2000 vietano, a partire dal 31 dicembre 2004, la produzione, l'importazione e l'immissione sul mercato di bromuro di metile per tutti gli usi fatta eccezione, tra l'altro ⁽²⁾, per gli usi critici, in conformità dell'articolo 3, paragrafo 2, punto ii), e dei criteri stabiliti nella decisione IX/6 delle parti del protocollo di Montreal, nonché degli altri criteri pertinenti convenuti dalle parti. Le esenzioni per usi critici vanno intese come deroghe limitate e di breve durata per consentire l'adozione di alternative.
- (2) La decisione IX/6 stabilisce che il bromuro di metile deve essere qualificato come «critico» solo quando il richiedente stabilisce che la mancata disponibilità di bromuro di metile per un uso specifico potrebbe produrre una significativa distorsione del mercato e che non esistono alternative praticabili sotto il profilo tecnico ed economico, né sostituiti a disposizione degli utilizzatori che siano accettabili dal punto di vista ambientale e sanitario e siano idonei alle coltivazioni e alle circostanze designate. La produzione e il consumo di bromuro di metile per usi critici dovrebbero essere eventualmente consentiti soltanto quando siano state prese tutte le misure tecniche ed economiche praticabili per ridurre al minimo gli usi critici e le relative emissioni di tale sostanza. Il richiedente dovrebbe altresì dimostrare che è in atto uno sforzo adeguato per valutare e immettere sul mercato, con le necessarie autorizzazioni nazionali, sostanze alternative e sostituiti e che sono stati avviati programmi di ricerca per sviluppare e utilizzare tali alternative e sostituiti.

- (3) Alla Commissione sono pervenute 40 proposte di usi critici di bromuro di metile da parte di sei Stati membri, tra i quali la Francia (70 900 kg), l'Italia (640 000 kg), i Paesi Bassi (120 kg), la Polonia (27 900 kg), la Spagna (322 840 kg) e il Regno Unito (10 049 kg). Complessivamente sono state presentate richieste per l'uso di 1 071 809 kg di bromuro di metile.
- (4) Per determinare i quantitativi di bromuro di metile ammissibili per usi critici nel 2007 la Commissione ha applicato i criteri di cui alla decisione IX/6 e all'articolo 3, paragrafo 2, punto ii), del regolamento (CE) n. 2037/2000. La Commissione, in consultazione con gli Stati membri, ritiene che, da quando gli Stati membri hanno compilato le proposte di uso critico, nella Comunità siano disponibili alternative più adeguate e utilizzate sempre più frequentemente in molti dei paesi firmatari del protocollo di Montreal. Di conseguenza la Commissione ha stabilito che nel 2007 possono essere usati 521 836 kg di bromuro di metile per soddisfare le necessità di usi critici in ciascuno degli Stati membri che ne hanno fatto richiesta. Si tratta di un quantitativo pari a 2,7 % del consumo di bromuro di metile registrato nella Comunità europea nel 1991, indicante che più del 97,3 % del bromuro di metile è stato sostituito da sostanze alternative. Le categorie degli usi critici sono simili a quelle definite nella tabella A della decisione XVIII/13 della diciottesima riunione della parti del protocollo di Montreal ⁽³⁾.
- (5) L'articolo 3, paragrafo 2, punto ii), stabilisce che incombe alla Commissione determinare anche quali utilizzatori possano avvalersi della deroga sugli usi critici. Poiché l'articolo 17, paragrafo 2, stabilisce che gli Stati membri definiscono le qualifiche minime per il personale chiamato a utilizzare il bromuro di metile e che l'unico uso di tale sostanza è la fumigazione, la Commissione ha stabilito che i fumigatori che utilizzano bromuro di metile sono gli unici utilizzatori proposti dallo Stato membro e autorizzati dalla Commissione ad utilizzare il bromuro di metile per usi critici. I fumigatori hanno le qualifiche necessarie per applicarlo in condizioni di sicurezza. Gli Stati membri hanno istituito procedure per l'identificazione dei fumigatori presenti nel loro territorio autorizzati ad utilizzare il bromuro di metile per usi critici.

⁽¹⁾ GU L 244 del 29.9.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

⁽²⁾ Gli altri usi comprendono le applicazioni di quarantena o di trattamento anteriore al trasporto, l'utilizzazione come materia prima e l'impiego per scopi di laboratorio e di analisi.

⁽³⁾ UNEP/OzL.Pro.18/10: Relazione della diciottesima riunione delle parti del protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, tenutasi dal 30 ottobre al 3 novembre 2006 a Nuova Delhi (www.unep.org/ozone/Meeting_Documents/mop/index.asp).

- (6) La decisione IX/6 stabilisce che la produzione e il consumo di bromuro di metile per usi critici devono essere consentiti solo se il bromuro di metile non è disponibile nelle scorte esistenti di tale sostanza, immagazzinata o riciclata. L'articolo 3, paragrafo 2, punto ii), sancisce che la produzione e l'importazione di bromuro di metile sono consentite solo se nessuna delle parti dispone di bromuro di metile riciclato o rigenerato. Conformemente alla decisione IX/6 e all'articolo 3, paragrafo 2, punto ii), la Commissione ha determinato che sono disponibili per usi critici scorte pari a 31 605 kg di bromuro di metile.
- (7) Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, punto ii), fatto salvo il disposto dell'articolo 4, paragrafo 4, dopo il 31 dicembre 2005 sono vietati l'immissione sul mercato e l'uso del bromuro di metile da parte di imprese diverse dai produttori e dagli importatori. L'articolo 4, paragrafo 4, prevede che le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 2, non si applichino all'immissione sul mercato e all'uso di sostanze controllate se queste servono a soddisfare le richieste per usi critici da parte degli utilizzatori di cui all'articolo 3, paragrafo 2. Pertanto, dopo il 31 dicembre 2006, oltre ai produttori e agli importatori, anche i fumigatori registrati dalla Commissione nel 2007 sarebbero autorizzati ad immettere bromuro di metile sul mercato e ad utilizzarlo per usi critici. Un fumigatore ricorre normalmente ad un importatore per l'importazione e la fornitura di bromuro di metile. I fumigatori registrati per usi critici dalla Commissione nel 2006 sarebbero autorizzati a riportare al 2007 eventuali quantitativi residui di bromuro di metile non utilizzati nel 2006 (di seguito «scorte»). La Commissione europea ha istituito procedure di autorizzazione per detrarre dette scorte di bromuro di metile prima che quantitativi aggiuntivi di bromuro di metile siano importati o prodotti al fine di soddisfare le domande autorizzate per usi critici per il 2007.
- (8) Poiché gli usi critici del bromuro di metile si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2007 e allo scopo di garantire che le imprese e gli operatori interessati possano beneficiare del sistema di autorizzazione, è opportuno che la presente decisione si applichi a decorrere da tale data.
- (9) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 2037/2000,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2007 il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica di Polonia sono autorizzati ad utilizzare in totale 521 836 kg di bromuro di metile per usi critici e nel rispetto delle categorie d'uso e dei quantitativi specifici di cui agli allegati da I a V.

Articolo 2

Le scorte dichiarate disponibili per usi critici dalle autorità competenti di ciascuno Stato membro sono detratte dai quantitativi che possono essere importati o prodotti per soddisfare le richieste per usi critici in ciascuno Stato membro.

Articolo 3

La presente decisione si applica a partire dal 1° gennaio 2007 e cessa di essere in vigore il 31 dicembre 2007.

Articolo 4

Il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica di Polonia sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 5 giugno 2007.

Per la Commissione

Stavros DIMAS

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Regno di Spagna

Categorie di usi critici ammesse	Kg
Stoloni di fragole (coltivati in zone di elevata altitudine)	217 000
Fiori recisi (Andalusia e Catalogna)	35 000
Fragole (solo ricerca)	50
Peperoni (solo ricerca)	70
Totale	252 120

Le scorte di bromuro di metile disponibili nello Stato membro per usi critici sono pari a 18 090 kg.

ALLEGATO II

Repubblica francese

Categorie di usi critici ammesse	Kg
Fiori recisi: ranuncoli, anemoni, peonie e mughetti in campo aperto	9 600
Carote	1 400
Stoloni di fragole	25 000
Vivaio forestale	1 500
Semi	96
Castagne	1 800
Totale	39 396

Le scorte di bromuro di metile disponibili nello Stato membro per usi critici sono pari a 392 kg.

ALLEGATO III

Repubblica italiana

Categorie di usi critici ammesse	Kg
Pomodori (coltura protetta)	80 000
Peperoni (coltura protetta)	50 000
Stoloni di fragole	35 000
Fiori recisi	20 000
Mulini	18 000
Totale	203 000

Le scorte di bromuro di metile disponibili nello Stato membro per usi critici sono pari a 12 893 kg.

ALLEGATO IV

Regno dei Paesi Bassi

Categorie di usi critici ammesse	Kg
Disinfestazione post-raccolto degli stoloni di fragole	120
Totale	120

Le scorte di bromuro di metile disponibili nello Stato membro per usi critici sono pari a 25 kg.

ALLEGATO V

Repubblica di Polonia

Categorie di usi critici ammesse	Kg
Piante medicinali e funghi secchi (prodotto secco)	1 500
Stoloni di fragole	24 500
Cacao e caffè	1 200
Totale	27 200

Le scorte di bromuro di metile disponibili nello Stato membro per usi critici sono pari a 205 kg.